



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;

VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell'art.9 della legge n.217/83;

VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;

VISTE le circolari dell'Assessorato dell'Economia n.3 del 30 dicembre 2003 e n.3124 del 24 febbraio 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 79/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 62/2018, n. 62 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati»;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 3397 del 18 dicembre 2017, approvativo delle modalità procedurali e relativa modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle di Viaggio e successivo D.D.G. n.1575 del 4 luglio 2018 di aggiornamento;

VISTA l'autorizzazione n. 1678/S2 del 10.07.2002 con la quale era stata autorizzata la Sig.ra **Lupica Giusi**, cittadina italiana nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED] C.F.: [REDACTED], Titolare dell'agenzia di viaggi e turismo «La Rocca Etnea Tour di Lupica Giusi» (P.IVA: 03864610872) all'apertura dell'Agenzia di Viaggi - Cat. A/Illimitata - denominata «**LA ROCCA ETNEA TOUR**» a Maletto (CT), Via Umberto, n. 177;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs n. 79/2011, art. 19, concernente l'obbligo assicurativo, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti e che devono dotarsi del certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio vigente, ex art. 47 del D.Lgs del 21.05.2018, n. 62;

CONSIDERATA la mancata trasmissione nei termini della polizza assicurativa di R.C. per i viaggiatori organizzati dalla «LA ROCCA ETNEA TOUR», scaduta il 13.01.2021, e del certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio, ex art. 47 del D.Lgs del 21.05.2018, n. 62, scaduto il 11.12.2020;

CONSIDERATO che, per le discendenze dell'art. 76 della L.r. 9/2021, a fronte della sospensione del pagamento della Tassa di Concessione Governativa per l'anno 2021, era

obbligatoria la «Comunicazione di prosecuzione attività», ex circ. 154133 del 26.05.2021, pervenuta ai nostri uffici soltanto il 22.10.2021;

VISTA la comunicazione n. 0432809 del 09.07.2021 di avvio procedimento, ai sensi della L.r. n.10 del 30.04.1991, di ritiro temporaneo dell'Autorizzazione n. 1678/S2 del 10.07.2002, per l'Agenzia di Viaggi e Turismo «LA ROCCA ETNEA TOUR» con la quale erano stati concessi, gg. 30 per la produzione in copia della documentazione contestata;

CONSIDERATO che con la predetta diffida si informava che in caso di mancato riscontro nei termini assegnati si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 2523/1936, al ritiro definitivo dell'autorizzazione n. 1678/S2 del 10.07.2002;

CONSIDERATO che con successive e frequenti interazioni telefoniche si era concessa una ulteriore deroga alla produzione dei documenti sopra evidenziati, ma che anche l'ulteriore scadenza concessa ha prodotto soltanto la quietanza di pagamento della polizza assicurativa di R.C. valevole dal 13.10.2021 al 13.10.2022;

CONSIDERATO pertanto che risultano modificate le condizioni originarie indispensabili all'autorizzazione di tenuta dell'agenzia di viaggio e che non si è mai proceduto all'allineamento alle riserve amministrative intervenute;

RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre il ritiro definitivo dell'autorizzazione n. 1678/S2 del 10.07.2002;

DECRETA

ART. 1

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 12 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è **dichiarata decaduta** l'autorizzazione n. 1678/S2 del 10.07.2002, rilasciata alla Sig.ra **Lupica Giusi**, cittadina italiana nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], Titolare dell'agenzia di viaggi e turismo «La Rocca Etnea Tour di Lupica Giusi» (P.IVA: 03864610872), per l'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo denominata «LA ROCCA ETNEA TOUR» con sede a Maletto (CT) - 95035 - Via Umberto, n. 177.

ART. 2

È inibito alla predetta titolare lo svolgimento dell'attività di cui trattasi presso i locali di Via Umberto, n. 177 a Maletto (CT), presso qualsiasi altra sede, e su qualsiasi piattaforma internet.

ART. 3

Il Comando dei Vigili Urbani di Maletto (CT) è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, procedendo al ritiro materiale dell'autorizzazione n. 1678/S2 del 10.07.2002.


Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, **05.11.2021**

L'Istruttore

Manlio La Barbera



Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Librizzi

